

CONFIGURAZIONE GIURIDICA DEL CLUB ROTARY NELLA LEGISLAZIONE ITALIANA:

OBBLIGHI DI LEGGE E BUONE PRASSI AMMINISTRATIVE

di Bruno Logoluso e Giuliano Porcelli

14 luglio 2026

L'occasione e le ragioni di un approfondimento della tematica.

Negli ultimi mesi del 2023 pervenne dal nostro Distretto 2120 notizia di accertamenti fiscali, da parte dell'Agenzia delle Entrate, a carico di alcuni Club, che non avevano a suo tempo provveduto, tramite apposito MOD.EAS, agli obblighi derivanti dal D.L. 29/11/2008, n.185, in particolare ad attestare che nello Statuto e nel Regolamento del Club fossero presenti i principi, le clausole e gli adempimenti previsti obbligatoriamente dalla legge per i c.d. Enti di tipo associativo. Il Distretto invitava, pertanto, i Club a verificare la loro posizione in relazione agli obblighi scaturenti dal predetto D.L. 2008/185.

Pur avendo accertato che il Club di Bisceglie aveva regolarmente adempiuto, nei termini previsti e in conformità delle istruzioni pervenute ai Club a livello nazionale, a quanto richiesto con il D.L.2008/185, quanto accaduto costituì occasione per rivedere e controllare il puntuale aggiornamento dello Statuto e del Regolamento alle modifiche nel tempo intervenute a seguito delle deliberazioni del Consiglio di Legislazione del R.I., provvedendo fra l'altro a una migliore formulazione dell'art.9 (Finanze) e di altri articoli.

Tanto anticipava la successiva (2025) sollecitazione dello stesso Rotary International a tutti i Club di provvedere a una revisione e aggiornamento dei regolamenti di club, anche istituendo all'uopo una apposita Commissione, di cui il Club di Bisceglie si è pure dotato.

A detta Commissione, i cui componenti sono in calce indicati, è stato attribuito il compito di predisporre gli opportuni adeguamenti della normativa di club alla normativa rotariana internazionale, di provvedere alla revisione e alla sistemazione della stessa, in conformità delle modifiche intervenute nel tempo, di dare pareri in merito a questioni attinenti alla citata normativa, nonché di

provvedere, altresì e all'occorrenza, alla revisione e sistemazione degli atti e dell'archivio amministrativo del Club.

L'istituzione della Commissione e i conseguenti approfondimenti in merito alle possibili o più opportune iniziative da intraprendersi nella materia di competenza sono stati occasione per sollecitare la presente analisi, che riteniamo costituisca il presupposto logico/giuridico di ogni più specifico intervento in merito, in quanto diretta ad individuare la corretta configurazione giuridica di un club rotary e la esatta legislazione nazionale di riferimento, operando un necessario e indispensabile coordinamento fra la normativa rotariana, concepita e destinata ad operare in ambito internazionale, e le legislazioni statali, a cui i club devono sottostare.

SFERA D'INDAGINE E NORMATIVE APPLICABILI

La legislazione italiana si occupa del club rotary quale “associazione” sia sotto il profilo civilistico che fiscale, con applicazione delle relative normative, che qui di seguito sinteticamente si riferiscono.

- NORMATIVA CIVILISTICA

Sotto il profilo dell'inquadramento civilistico, un club rotary, trattandosi certamente di soggetto giuridico di natura associativa senza personalità giuridica, rientra fra le c.d. “Associazioni non riconosciute”, disciplinate dagli art.36,37 e 38 del Codice Civile.

Costituiscono principi consolidati e punti indiscussi in materia i seguenti:

❖ Ordinamento interno su base consensuale (art.36 c.c.).

L'organizzazione, l'amministrazione e i rapporti fra gli associati sono disciplinati esclusivamente dagli accordi tra essi intervenuti, anche in forma verbale, ovvero con scrittura privata, non essendo richiesta la forma scritta, né tantomeno la forma dell'atto pubblico. In genere gli accordi sono contenuti nell'Atto costitutivo dell'Associazione, in uno Statuto e/o Regolamento, non soggetti come per le persone giuridiche a iscrizione in Registri o a controlli governativi. L'associazione può stare in giudizio con la persona a cui, secondo gli accordi, è conferita la presidenza o la direzione.



❖ **Fondo Comune (art.37 c.c.)**

I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione. I singoli associati non hanno diritto a chiedere la divisione del fondo o a pretendere quote di esso nè in caso di recesso, né in caso di scioglimento.

❖ **Autonomia patrimoniale imperfetta (art.38 c.c.)**

Non sussiste la separazione netta e assoluta, come per le persone giuridiche, tra patrimonio dell'ente (fondo comune) e patrimonio personale dei singoli soci. Il debito sociale viene saldato tramite il Fondo Comune, ma per le obbligazioni assunte rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

❖ **Capacità giuridica e processuale**

Le associazioni possono essere titolari di diritti, compiere atti negoziali (per es. acquistare immobili, ricevere donazioni e eredità) e, come già detto, stare in giudizio con il presidente o altro rappresentante.

Tanto precisato, il club rotary, che nasce come partecipe del più vasto Rotary International, si caratterizza per essere dotato sin dall'inizio di una costituzione e regolamentazione dell'accordo degli associati, che trova espressione in forma scritta, pur se non solenne come l'atto pubblico, nello Statuto e nel Regolamento di Club, in conformità a modelli uniformi in ambito internazionale indicati dallo stesso R.I. e recepiti dal Club.

Detti atti, soprattutto il Regolamento, sono soggetti a possibili modifiche, integrazioni e abrogazioni, da parte del Consiglio di Legislazione del R.I., che sono obbligatorie per i club, sempre nel rispetto delle norme del c.d. ordine pubblico e, cioè, dei principi generali dell'Ordinamento giuridico italiano.

- **NORMATIVA FISCALE**

Il club Rotary deve correttamente ritenersi inquadrato dalla legislazione fiscale italiana, sulla base dei principi vigenti in tema di entità associative, **quale "Ente di tipo associativo", senza personalità giuridica, classificabile, in base all'attività sociale svolta, come ente**

non commerciale. Tanto in virtù di una normativa specifica diretta ad affermarne la configurabilità in tal senso, per la conseguente applicabilità di norme agevolative sotto il profilo fiscale.

La disciplina base vigente è fondata sul D.L. 29/11/2008, n.185, convertito con Legge 28/1/2009, n.2, che, al momento dell'entrata in vigore, vide impegnati tutti i Tesorieri Distrettuali italiani in una doverosa e opportuna iniziativa di coordinamento, al fine di fornire a tutti i club nazionali istruzioni precise e condivise.

L'art.30 di detto Decreto stabilisce che le associazioni non riconosciute per beneficiare delle agevolazioni fiscali derivanti dagli artt. 143, 148 e connessi del TUIR e art. 4 DPR 633/1972 (non imponibilità, c.d. decommercializzazione di quote e contributi), devono comunicare i propri dati all'Agenzia delle Entrate tramite il Modello EAS, eventualmente provvedendo all'adeguamento dei loro statuti e regolamenti ai principi e clausole all'uopo richiesti.

L'omessa o tardiva presentazione del mod.EAS comporta la decadenza dalle agevolazioni fiscali, facendo rientrare le quote e i corrispettivi nel regime di imponibilità fiscale.

Scopo della legge è quello di introdurre maggiori controlli sugli enti associativi privati non riconosciuti, per contrastare fenomeni di elusione ed evasione fiscale, verificando l'effettiva natura non commerciale e democratica dell'associazione.

L'ordinamento legislativo, pur finalizzato al sostegno dell'Associazionismo da un punto di vista sociale, si rende conto della varietà e complessità di attività che tali enti possono realizzare nell'ambito dello scopo sociale e si preoccupa di disciplinare la materia per evitare che sotto le mentite spoglie di un ente non commerciale si eserciti, invece, una vera e propria impresa commerciale.

Ne deriva che, ai sensi di detta normativa, **il club Rotary,** quale associazione non riconosciuta sotto il profilo civilistico, **si configura come Ente di tipo associativo non commerciale, sotto il profilo fiscale.**

Per detti enti la legislazione fiscale riconosce che, in conformità dell'assetto statutario e regolamentare, essi non svolgono abituale attività commerciale né lucrativa, in quanto svolgono la loro attività istituzionale finanziandosi con somme dei soci che hanno già scontato le

imposte. La loro attività finalizzata a scopi comuni viene considerata attività di consumo collettivo di redditi già tassati.

L'art. 148 del TUIR recita testualmente al primo comma: “non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote e contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo”.

Gli associati, per esigenze di cassa o per finanziare progetti specifici, possono deliberare il versamento di **contributi aggiuntivi (quote sociali straordinarie o supplementari)** che, anche se non espressamente contemplati negli statuti e regolamenti tipo del R.I., trovano fondamento nella volontà dei soci, con deliberazione espressa in assemblea, e **non concorrono a formare reddito imponibile**, non essendo considerati proventi commerciali.

Le prestazioni rese senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi dei soci che non eccedano i costi di diretta imputazione non costituiscono attività commerciale, con conseguente non imponibilità fiscale (art. 143, 1° comma TUIR).

Tali importi devono essere addebitati al socio a puro titolo di rimborso spese (al prezzo esatto del costo sostenuto dal club) evitando così di generare plusvalenze di natura commerciale.

Gli eventuali avanzi di gestione non costituiscono utili ma semplici fondi da utilizzare negli anni successivi.

Per evitare che da una ipotesi di consumo collettivo si dia vita ad attività economiche lucrative in capo all'associazione, la legislazione italiana richiede che **le attività devono essere svolte in conformità alle finalità istituzionali e che gli apporti dei soci siano uguali per tutti e conferiscano gli stessi diritti.**

Qualora tali enti dovessero percepire dai soci, oltre le quote sociali, corrispettivi specifici (compresi contributi e quote supplementare) in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali hanno diritto, **o addirittura somme da non soci** e, quindi, da terzi, perderebbero, per tali

entrate, la non imponibilità fiscale e sarebbero costretti alla tenuta di una contabilità separata e agli obblighi della dichiarazione dei redditi, nonché al pagamento delle imposte relative ai redditi eventualmente conseguiti.

Per detti corrispettivi specifici sono previste (art. 148 TUIR, 3° comma) eccezioni, con conseguente esclusione dall'area della commercialità e dell'imponibilità fiscale, a determinate precise condizioni:

- **le prestazioni e le attività devono provenire dalla tipologia di associazioni previste dalla norma**, come le associazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e le altre ivi elencate;
- **devono essere svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali;**
- **nei relativi statuti e regolamenti devono essere presenti e operanti i c.d. vincoli statutari e cioè le clausole ivi precisate, successivamente ribadite dal citato D.L. 2008/185, ad attestarsi con il Mod. EAS, come già detto.**

E' evidente, pertanto, la necessità che l'ente possa, con precisi riferimenti della normativa interna (in primis statuto e regolamento), collocarsi, per gli scopi e l'oggetto sociale perseguito, fra le associazioni previste dalla norma agevolativa e, altresì, dimostrare la vigenza dei principi e delle clausole statutarie e regolamentari richieste dalla legge.

Entrate da terzi (non soci): le somme versate da terzi **concorrono a formare il reddito complessivo, ad eccezione dei fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione** (art.143 idem).

Detti fondi per godere della esenzione **devono essere analiticamente specificati e rendicontati e devono avere specifica destinazione**, non potendo essere impiegate genericamente per altri scopi sociali.

Sono esempi le raccolte pro Rotary Foundation, pro Polioplus, per il 23 febbraio data di fondazione del Rotary, in occasione delle festività natalizie o di congressi distrettuali, con la precisazione che **le ricevute rilasciate non danno diritto ad alcuna detrazione fiscale per i donatori.**



Documentazione contabile: i club per vedersi riconoscere la non imponibilità fiscale sono tenuti a redigere il rendiconto economico e finanziario annuale, non solo ai fini della disciplina del c.d. corrispettivi specifici, ma in ogni caso per dimostrare che la propria attività ha tutti i requisiti di legge per l'esenzione.

Gli enti di tipo associativo, se effettivamente non svolgono attività di impresa, sono fuori dal campo di applicazione dell'IVA. Per le spese sostenute, non v'è quindi obbligo di richiedere la fattura, ma è sempre consigliabile farlo per meglio dimostrare l'oggetto dell'acquisto e l'inerenza alle finalità istituzionali.

Le spese di modico importo possono essere documentate anche tramite ricevute e scontrini fiscali.

Pertanto, l'ente che non svolge alcuna attività commerciale deve semplicemente approvare e conservare il rendiconto economico finanziario redatto sulla base di una contabilità non fiscale, organizzata con i criteri che si ritengono più opportuni, conservando la documentazione sottostante.

Una corretta tenuta della contabilità e della relativa documentazione di supporto è indispensabile non solo per i predetti profili fiscali, ma per la più ampia esigenza di trasparenza nei confronti dei soci e della comunità di riferimento del club e di tutela dell'immagine pubblica del Rotary.

Va precisato che gli enti non commerciali sono, comunque, considerati sostituti d'imposta e sono, quindi, obbligati ad effettuare le ritenute d'acconto nei casi previsti dalla legge e a presentare la Dichiarazione dei Sostituti d'Imposta (Mod.770).

Può concludersi la sintetica disamina precisando che **il Mod. EAS non va ripetuto ogni anno** e che la sua ripresentazione è obbligatoria, nei termini dalla legge indicati, solo in specifici casi, riconducibili alla perdita dei requisiti di qualificazione fiscale o nei casi di modifiche sostanziali dei dati comunicati in precedenza.

Ugualmente la modifica di un regolamento interno associativo non richiede il deposito presso la Agenzia delle Entrate, a meno che non

contenga clausole di natura statutaria o incidenti sulle clausole e principi richiesti dalla legge con la citata normativa 2008/185 per l'adeguamento delle associazioni o, infine, se le modifiche interessino la natura commerciale/fiscale dell'ente o altri dati di rilievo quali, per es., la variazione della sede, dello scopo sociale o della denominazione.

La variazione annuale del Presidente (quale rappresentante legale) del club deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate entro il termine di trenta giorni, come previsto dalla normativa fiscale, utilizzando il modello AA5/6 (per enti con solo Codice Fiscale).

CENNI SULLA NORMATIVA ETS (ENTI DEL TERZO SETTORE) E IL RAPPORTO CON LA TEMATICA IN ESAME.

Gli ETS (Enti del Terzo Settore) sono regolati dal c.d. Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), che ha riordinato l'intera materia, stabilendone una nuova disciplina fiscale.

Dal 1° gennaio 2026 sono entrate in vigore le norme che ridefiniscono la configurazione giuridica degli stessi, la qualifica della loro attività come "non commerciale" e la relativa tassazione agevolata.

E' previsto il c.d. RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), quale Registro telematico pubblico e ufficiale per tutti gli enti ETS.

Gli enti sono tenuti a specifici obblighi di trasparenza e contabilità, con più estesi adempimenti relativi alla tenuta obbligatoria dei Libri Sociali di cui innanzi, con l'aggiunta del Registro dei Volontari (per gli Enti che si avvalgano di volontari non occasionali), soggetto a vidimazione preventiva da parte di un Notaio o altro pubblico ufficiale. Sono, altresì, previsti il Bilancio d'Esercizio e il Bilancio Sociale, da redigere secondo specifici schemi, in conformità di precisi parametri di obbligatorietà riferiti alle entrate degli Enti.

Tanto premesso, si considera utile un breve approfondimento del possibile rapporto della normativa ETS con l'oggetto del nostro studio.

Un Club Rotary, pur potendo costituirsi o evolversi in Ente del Terzo Settore, non assume generalmente detta configurazione, sia perchè sproporzionata rispetto alle finalità e alla attività sociale consuete, sia per la più stringente ed onerosa normativa di riferimento.

E', invece, prassi sempre più privilegiata dei Distretti Rotariani o di gruppi di club, che si uniscono per determinati progetti o finalità, di fondare o costituire Enti o Fondazioni separate, inquadrate come ETS, per attività di raccolta fondi, per accedere ai benefici del c.d. 5 per mille, per poter erogare o offrire detrazioni fiscali a sostegno di iniziative benefiche e simili.

Ne sono esempi le Fondazioni, costituite a livello nazionale (come la Fondazione Rotary Italia), da numerosi Distretti (Fondazione Rotary Italia Nord Est del Distretto 2060) o da raggruppamenti di club (Associazione Acquaplus, ETS che raggruppa club del Distretto 2042 per realizzare opere idriche e di

supporto in aree disagiate, Fondazione Rotary Club Milano per Milano ,che riunisce club di quel territorio).

Va, infine, segnalata l'attività di supporto e di sinergia operativa del Rotary, sia a livello di club che di distretti, nei confronti degli ETS, che si esprime, soprattutto, in progetti formativi, che utilizzano le professionalità rotariane, per migliorare lo sviluppo delle competenze manageriali di un settore ritenuto, per finalità e assetto, del tutto coerente con gli scopi sociali e con le vie d'azione del Rotary.

Ci piace, per tale profilo e per esempio, ricordare l'iniziativa del Club di Bisceglie (Distr.2120), che ha organizzato nell'anno 2025 un ciclo di incontri formativi sul tema "Terzo Settore tra evoluzione e sfide" a cura di Giuseppe Di Liddo, con la collaborazione degli Ordini professionali interessati, della Regione Puglia, della Città di Bisceglie e del Forum Terzo Settore Puglia (per ulteriori dettagli consulta il sito web del Rotary Club Bisceglie alla voce News ed Eventi).

PRASSI OPPORTUNE E VIRTUOSE

Così sinteticamente delineata, sulla base delle normative applicabili, **la configurazione giuridica del Club Rotary** e gli obblighi di legge gravanti sullo stesso, **si ritiene utile soffermarsi su prassi opportune e virtuose,** consigliabili al fine di garantire al Club una gestione amministrativa corretta e tranquilla.

Gli obblighi di maggior rilievo, come già detto, scaturiscono dalla ridetta normativa 2008/185, in rapporto all'artt. 143, 148 e connessi del TUIR e tendono alla corretta qualificazione fiscale del club e al regime relativo, agevolativo sotto il profilo dell'imponibilità reddituale, in considerazione della natura commerciale o meno dell'attività svolta.

Le prassi qui esaminate e indicate come raccomandabili sono quelle riferibili a tale inquadramento fiscale del club, per gli importanti riflessi agevolativi che ne derivano, esorbitando dalla presente indagine le prassi più generali riguardanti la corretta gestione amministrativa del club in senso lato.

MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL'ATTIVITA DEL CLUB

La gestione amministrativa e operativa, con riferimento alla varia attività svolta dal club per il perseguimento degli scopi sociali e dei progetti di service, deve essere orientata alla massima attenzione e cautela, affinché ogni iniziativa del club non esorbitsi dai parametri agevolativi più volte richiamati.

E' frequente, nell'ambito di attività sociale allargata ad altri enti, che vi siano occasioni o tentativi di coinvolgimento del club in iniziative, pur apprezzabili sotto il profilo degli intenti, ma pericolose, nella fase operativa e realizzativa e per gli strumenti adottati, per possibili sconfinamenti nell'area commerciale, con le gravi conseguenze già più volte segnalate.

AGGIORNAMENTO DI STATUTO E REGOLAMENTO

Deve, altresì, prestarsi altrettanta attenzione che le modifiche e gli adeguamenti statutari e regolamentari richiesti dal R.I., in conseguenza delle deliberazioni del Consiglio di Legislazione, non costituiscano variazioni rilevanti sotto il profilo della qualificazione e del regime fiscale, come delineati dalla normativa nazionale.

Per quest'ultimo aspetto - e anche al fine di poter celermente rispondere a richieste di controllo e accertamento sia in sede fiscale che in altra eventuale- **è essenziale che statuto e regolamento siano sempre tempestivamente e correttamente aggiornati** in conformità delle prescrizioni ed istruzioni del R.I.

L'aggiornamento sulla base di modelli-tipo indicati dal R.I. deve essere effettuato in maniera attenta e corretta, al fine di evitare interventi affrettati e superficiali, forieri di esiti erronei non privi di conseguenze pregiudizievoli.

Vale ricordare, all'uopo, la “raccomandazione operativa” già consigliata e adottata dal Club di Bisceglie (cfr. Nota esplicativa in appendice all'ultima

versione aggiornata del Regolamento in data dicembre 2023, in atti consultabili sul sito web), **che recita testualmente:**

“In futuro sarà opportuno procedere, tempestivamente e di volta in volta, a inserire nel regolamento gli eventuali emendamenti/modifiche come singolarmente intervenuti. In caso di emissione da parte del R.I. di nuovi statuto e regolamento tipo, l'adeguamento a questi della normativa vigente del Club dovrà avvenire con operazione di controllo e comparazione articolo per articolo, per non rischiare, con una affrettata operazione di sostituzione, di perdere o cancellare norme e modifiche introdotte nel tempo, che devono intendersi, invece, sempre vigenti e operanti”.

I LIBRI SOCIALI.

I libri sociali previsti per gli enti associativi, soprattutto per garantire trasparenza e democraticità, **sono in via principale tre e precisamente:**

- **Libro Associati o Soci.** Contiene l'elenco degli associati, con i relativi dati anagrafici, e la data di ammissione. E' fondamentale per attestare la qualità di socio e i relativi diritti in particolare il diritto di voto.
- **Libro dei Verbali delle Assemblee.** Raccoglie i verbali delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie.
- **Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo.** Contiene le delibere adottate dal Consiglio Direttivo o da altro Organo di amministrazione o esecutivo.

In relazione ad altre ipotesi più specifiche, sono previsti altri libri sociali come il Registro dei Volontari per gli ETS o il libro dei verbali di eventuali Organi di controllo laddove operanti.

In merito alla obbligatorietà degli stessi, si rileva che la attuale normativa la prevede espressamente solo per gli ETS mentre per gli enti di tipo associativo, in mancanza di espressa previsione, la si ricollega implicitamente alla normativa TUIR e ai requisiti per la applicabilità del regime fiscale agevolativo dalla stessa previsto, che necessitano di essere documentati e attestati con riferimento alla vita e alla attività dell'ente di tipo associativo, oltre alla richiesta e dichiarata previsione di determinati principi e clausole nei relativi statuti e regolamenti.

In tal senso **vale segnalare che la Corte di Cassazione (cfr., per tutte, Cass. 9/5/2018, n.11050) ha più volte ribadito che per beneficiare del regime agevolativo non è sufficiente la mera enunciazione formale, nello statuto e nel regolamento dell'ente, di principi o requisiti di legge, poiché è necessario che l'ente svolga e provi di svolgere, sotto l'aspetto sostanziale e concreto, attività di natura non commerciale, con stretta correlazione fra i servizi resi e le finalità statutarie.**

La questione dottrinale e interpretativa è, comunque superata sul piano pratico e operativo, dalle molteplici ragioni che, in aggiunta alla principale e insuperabile ora delineata, devono indurre l'ente di tipo associativo a dotarsi di tali strumenti documentali, quantomeno come suggerimento di prassi virtuosa.

A scopo esemplificativo, ma non esaustivo, si segnalano i seguenti motivi di utilità e, per alcuni profili, di indispensabilità sotto il profilo fiscale:

- Libro dei soci: certifica la data di ammissione e dismissione dei soci e rende possibile l'analisi e il controllo del quadro complessivo e storico degli associati e dell'andamento dell'effettivo, con riferimento alla professionalità, alla durata dell'affiliazione, ecc..
- Registro dei Verbali dell'Assemblea: certifica e rende agevolmente consultabili le deliberazioni assunte in sede ordinaria e straordinaria, anche in termini di adeguamento e/o modifiche di Statuto e Regolamento, attesta la elezione e composizione delle cariche sociali, la titolarità della rappresentanza legale e la regolarità delle nomine, la regolare esistenza, attraverso la loro trascrizione/allegazione dei bilanci e rendiconti, responsabilizza e rende solidali tutti i soci per le decisioni prese, di cui il Consiglio Direttivo e il Presidente sono semplici organi esecutivi.
- Registro dei Verbali del Consiglio Direttivo: certifica e rende agevolmente consultabili le deliberazioni dell'organo esecutivo del Club, attesta l'iter di formazione della volontà decisionale e la relativa responsabilità dei suoi componenti, meglio inquadrando la responsabilità del Presidente, anche di fronte ai terzi, certifica la conformità dell'operato del Consiglio ai dettati dello statuto e del regolamento del club e, anche, alle prassi adottate nel tempo come virtuose e opportune.

Tutti i libri sociali, altresì, se regolarmente tenuti, contribuiscono a custodire la memoria storica del Club.

ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE O DI ALTRE AUTORITA'

In relazione alla possibilità che il club sia interessato da tale attività (ipotesi non remota proprio in considerazione di controlli effettuati nel nostro distretto 2120, di cui abbiamo fatto cenno nella premessa) è bene tenere prontamente disponibili i documenti relativi alla registrazione del club al momento della costituzione, alle successive registrazioni, al MOD.EAS 2008 e adempimenti connessi, alle versioni aggiornate e in vigore di Statuto e Regolamento.

La regolare tenuta dei libri sociali consente, in tale ottica, di poter agevolmente e tempestivamente dar conto del corpo sociale nella sua evoluzione temporale e documentare tutte le attività e deliberazioni intervenute nel tempo, potendo, al contrario, tale reperimento risultare difficoltoso, anche per il succedersi di persone diverse alla presidenza e alla segreteria, se effettuato attingendo all'archivio generale amministrativo del Club.

In tal senso, è opportuno sottolineare che la citata Sentenza della Cassazione n.11050/ 2018, oltre a sancire il principio della indispensabilità, al fine della qualificazione dell'ente sotto il profilo fiscale, della concreta e sostanziale natura non commerciale dell'attività effettivamente svolta, **precisa testualmente che “ l'onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano l'esenzione....è a carico del soggetto che l'invoca.....non essendo certo sufficiente allegare lo statuto sociale e la finalità ivi recepita”**, citando numerosa precedente giurisprudenza di legittimità conforme.

CONTRIBUTI ROTARIANI ALLA TEMATICA

E' opportuno segnalare, infine, che, in senso conforme a quanto sin qui riferito in tema di corretta amministrazione del club, sono le indicazioni normative del Rotary International e le risultanze consolidate e concordi di molteplici studi rotariani, soprattutto distrettuali, intervenuti nel tempo.

Il R.I.si occupa della materia, ovviamente privilegiando il riferimento all'organizzazione interna e all'ambito rotariano internazionale , in numerosi documenti, come il Manuale di Procedura, il Rotary Code of Policies, i vari Manuali per i Presidenti e Tesorieri, mentre l'ambito più ristretto e specifico del coordinamento di dette norme con la legislazione nazionale di riferimento del club è affidata a studi distrettuali o di club (cfr, per tutti, per la puntualità teorica e pratica della analisi, il "Vademecum per l'amministrazione del club" a cura di Giovanni Aloiso, Distretto 2110 Sicilia e Malta, anno r. 2010/2011 , consultabile on line).

Si ritiene utile, per completezza di approfondimento anche sotto il profilo pratico, richiamare e rinviare al citato Vademecum del Distretto Sicilia-Malta, per una analisi delle norme del TUIR (Testo Unico Imposte Redditi - art.143 e segg., in particolare 143,148 e 149), applicabili alla tematica oggetto di indagine, in particolare per una esaustiva casistica delle consuete attività di club rientrabili nella non commercialità e di quelle che, invece, configurando attività commerciali occasionali o non occasionali, possono comportare la perdita della qualifica di ente non commerciale e, in ogni caso, le conseguenze fiscali ivi specificate". (cfr. pag.9 e segg. – op. citata)

In conclusione, questo studio vuole offrire momenti di riflessione teorica e di corretto approfondimento delle problematiche più delicate connesse all'amministrazione di un club Rotary, che sarebbe fuorviante e pericoloso ritenere con superficialità mera routine, da affrontare con criteri di pragmatico buon senso, caratterizzandosi, invece, l'attività di un club Rotary, soprattutto con riferimento alla varietà progettuale dei service, come sempre diversa e peculiare e da affrontarsi, in ogni caso, con consapevole attenzione ai profili normativi civilistici e fiscali innanzi richiamati.

Bruno Logoluso

Giuliano Porcelli

P.S. Questo studio è stato preventivamente offerto in visione agli altri componenti (oltre agli autori) della Commissione Statuto e Regolamento del Club di Bisceglie Pietro Acquaviva e Pietro Falconetti, che ne hanno condiviso finalità e svolgimento, fornendo utili suggerimenti.

Successivamente, lo studio è stato consegnato, in conformità del principio di continuità gestionale e quale utile contributo alla più corretta amministrazione del club, nelle mani del Presidente Nico Dell'Orco e della Presidente Incoming Antonella Lafranceschina, prima e in previsione della riunione congiunta del 25 giugno 2026 dei Consigli Direttivi 2025-2026 e 2026-2027 per il seguito più opportuno.

Con verbale in data 25/06/2026 i Consigli Direttivi riuniti, apprezzando lo studio quale utile documento di consultazione e riferimento per la corretta amministrazione del club, hanno disposto la acquisizione dello stesso agli atti e la pubblicazione nel sito Web.

Bruno Logoluso

Past President R.C. Bisceglie (a.r. 2011-2012)

Rappresentante Speciale del Governatore per la costituzione del R.C. Bisceglie (a.r. 2001-2002)

Giuliano Porcelli

Past President R.C. Bisceglie (a.r. 2013-2014)

Segretario R.C. Bisceglie (a.r. 2026-2027)